

## **Convenzione**

**tra**

**la Società di Ricerca NECTON**

**e**

**Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali  
dell'Università degli Studi di Messina**

La società di ricerca Necton, in prosieguo denominato /a "Necton", con sede legale in Via G. Gozzano 47 CAP 95100 (CT), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante *Antonio Celona*, nato a Messina, il 29/08/1974, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della NECTON, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del CDA del 23/08/2017

**e**

il Dipartimento di **Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali** dell'Università degli Studi di Messina, in prosieguo denominato "Dipartimento", con sede legale in via Ferdinando Stagno d'Alcontres, 31 - 98166 Messina, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Giovanni Grassi, nato a Messina il 28 luglio 1948, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento medesimo, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 settembre 2017

### **premesse che**

- Necton ha, tra le finalità istituzionali la realizzazione di programmi e progetti di ricerca interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di Ricerca e con gli Enti locali;
- Il Dipartimento ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Necton che il Dipartimento (da qui in avanti indicate "Parti"), possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi

## **convengono e stipulano quanto segue**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Studio dell'ambiente marino e delle specie;
- Sviluppo di linee di ricerca innovative;
- Partecipazione a bandi di ricerca Nazionali e Comunitari;

### **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

La Convenzione tra le parti si renderà operativa con la partecipazione ai programmi di ricerca "Studio Cetacei dello Stretto" e "Mediterranean Sea Turtle Project" per i quali il Dipartimento interverrà sia per l'organizzazione di seminari e per la divulgazione scientifica, sia per le attività di ricerca relative all'applicazione di biomarkers specifici per la valutazione dello stato di salute di esemplari di cetacei e della tartaruga *Caretta caretta*, stanziali o in transito, censiti nello Stretto di Messina. Inoltre si applicherà un innovativo approccio metabolomico per la creazione di una banca dati per analisi di stanzialità/aerale, con integrazione dati ottenuti con campioni forniti da altri gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

Ulteriore attività di ricerca congiunta verterà sullo studio delle relazioni trofiche tra specie ittiche, con particolare attenzione rivolta a: 1) valutazione e interpretazione degli specifici pathways metabolici; 2) valutazione del trend di accrescimento, e relazione con le aree di nursery, con messa a punto di protocolli all'avanguardia per lo studio dei microcostituenti contenuti negli otoliti; 3) analisi molecolari, genetiche e metabolomiche per lo studio della salute riproduttiva, e delle eventuali alterazioni indotte dall'ambiente.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte

integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per il Dipartimento, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione dovranno essere conformi a quanto previsto dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Messina.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni

verificandone periodicamente la realizzazione.

Per la Necton il referente è il dott. Antonio Celona.

Per il Dipartimento il referente è la prof.ssa Maria Maisano.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5–Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella del Dipartimento. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia di Necton per le obbligazioni contratte dal Dipartimento; è parimenti esclusa ogni garanzia del Dipartimento per le obbligazioni contratte da Necton.

#### **Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca**

Se ritenuto d'interesse da parte della società Necton per lo svolgimento dei programmi di ricerca, il Dipartimento potrà attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte della Necton. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico della Necton, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

#### **Articolo 9– Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

### **Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 11–Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

### **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

### **Articolo 13– Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

### **Articolo 14– Controversie**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Messina

### **Articolo 15 - Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

*L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.\*\**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4dell parte II tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Presidente  
della Società di Ricerca NECTON  
Antonio Celona

Il Direttore del Dipartimento

- Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

\*\* *solo per atti sottoscritti con enti pubblici*